



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Spettabile

GELSIA S.r.l.

Via Palestro, 33

20831 Seregno (MB)

Contratto di sponsorizzazione per "Iniziative culturali autunno/inverno 2026".

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di

Contratto di sponsorizzazione

tra

COMUNE DI SEVESO (di seguito, per brevità, lo "**Sponsorizzato**"), C.F. 01650780156, P. I.V.A. 00720300961, con sede legale in Via Vittorio Veneto n.3/5, C.A.P. 20822 in Seveso- MB., in persona [REDACTED]

GELSIA S.r.l. (di seguito, per brevità, la "**Società**"), C.F. 05970420963, P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro n. 33, C.A.P. 20831 in Seregno - MB, rappresentata dal Presidente del Cda di Gelsia Srl;

di seguito singolarmente indicate come la "**Parte**" ovvero, congiuntamente, come le "**Parti**",

Premesso che:

- a. lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale un percorso di coesione tra le identità cittadine di Seveso, con una serie di proposte nell'autunno/inverno 2026 tra cui, in particolare, il Santo Natale come occasione di partecipazione ed aggregazione condivisa, con l'obiettivo di vivere insieme Seveso, alla scoperta delle ricchezze e delle opportunità sociali;
- b. lo Sponsorizzato ha ideato un'iniziativa (di seguito, per brevità, l' "**Iniziativa**") consistente in: un momento di riflessione sul tema della violenza di genere nel mese di novembre, da realizzarsi attraverso una proposta teatrale a cura della compagnia amatoriale "Teatro Contatto" di Seveso (data ancora da definire nella seconda metà del mese di novembre), l'organizzazione di attività culturali specifiche per apprezzare la tradizione natalizia e per festeggiare il nuovo anno anche in collaborazione con il Cinema Politeama, a tal proposito si prevede il 7 dicembre 2026 il collegamento in diretta con "La Scala" per la Prima con l'opera "Otello" di Giuseppe Verdi, il 30 dicembre uno spettacolo per bambini e bambine (Capodanno dei piccoli) e il 31 dicembre un momento di intrattenimento ludico per accogliere il nuovo anno, che prevede un investimento complessivo stimato di indicare in € 12.000,00 (dodicimila euro);
- c. lo Sponsorizzato ha formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00:
 1. che non sussiste, in capo allo Sponsorizzato, alcuna delle cause di esclusione di legge, incluse quelle di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

e

2. che non sussistono, a carico delle figure rilevanti dello stesso Sponsorizzato, inclusi i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023, alcuno dei reati, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di legge, incluse quelle di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del medesimo d.lgs. 36/2023;
- d. lo Sponsorizzato gestirà il coordinamento, anche grafico, di tutte le forme di comunicazione comunque afferenti all'Iniziativa;
- e. lo Sponsorizzato ha individuato nella Società uno degli Sponsor cui rivolgersi;
- f. lo Sponsorizzato ha, pertanto, chiesto alla Società se fosse di suo interesse partecipare all'Iniziativa, attraverso una sponsorizzazione di natura economica;
- g. la Società appartiene a un Gruppo la cui capogruppo, A2A S.p.A., è società quotata alla Borsa di Milano;
- h. la Società si è dichiarata disponibile a compartecipare all'Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica;
- i. a fronte della sponsorizzazione della Società, lo Sponsorizzato intende impegnarsi a dare adeguata evidenza del ruolo della Società;
- j. a mezzo del presente accordo (di seguito, per brevità, l'“**Accordo**”), lo Sponsorizzato e la Società intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa, secondo quanto *infra* convenuto.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2. Oggetto

L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione dell'Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.

3. Obblighi dello Sponsorizzato

- 3.1** Manlevando integralmente la Società da ogni responsabilità civile e penale, lo Sponsorizzato curerà, a proprie spese e oneri, l'organizzazione e lo svolgimento dell'Iniziativa, nonché tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa. Lo Sponsorizzato curerà inoltre l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/o opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa e per l'attività di promozione in favore della Società.
- 3.2** Lo Sponsorizzato presterà, a proprie cura e spese, attività di promozione in favore della Società, anche mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi della Società nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5. Lo Sponsorizzato, sempre al fine di dare visibilità all'immagine aziendale della Società ed evidenza del ruolo svolto dalla medesima, agirà nel modo che segue:



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

- a. farà produrre e distribuirà n. 30 manifesti e n. 30 locandine che saranno trasmesse, in via preventiva, per l'autorizzazione allo Sponsor;
- b. riporterà sul materiale informativo relativo all'Iniziativa e sul proprio sito web il logo della Società con la dicitura *"in collaborazione con Gelsia"*;
- c. farà pubblicare n. 6 post riportanti la dicitura *"in collaborazione con Gelsia"* sui seguenti canali social: sito, Facebook, Instagram, canali Telegram e Whatsapp;
- d. consentirà alla Società, che ne avrà quindi facoltà, di pubblicizzare la propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sul sito *web* della Società dei segni distintivi dello Sponsorizzato;
- e. la Società sarà nominata, sempre al fine di promuoverne l'immagine, quale sponsor dell'Iniziativa, in tutte le pubblicazioni afferenti a questa, ivi inclusi i comunicati stampa, negli eventi pubblici e nelle conferenze stampa organizzate e in ogni manifestazione in cui lo Sponsorizzato sia coinvolto;
- f. la Società sarà nominata in tutte le trasmissioni e pubblicazioni sui *media* e sui *social* da parte dello Sponsorizzato quale sponsor dell'Iniziativa, sempre al fine di promuovere l'immagine della Società medesima.

L'attività di promozione come sopra delineata sarà posta in essere sempre salvaguardando l'immagine e il decoro della Società.

Qualora, per qualsivoglia motivo non riconducibile a un inadempimento dello Sponsorizzato, fosse necessario e/o opportuno modificare e/o sostituire le prestazioni di visibilità di cui al presente art. 3.2, lo Sponsorizzato dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di ottenerne il preventivo assenso scritto. Resta inteso che eventuali modifiche e/o sostituzioni alle prestazioni dovute dallo Sponsorizzato ai sensi del presente Accordo saranno consentite solo ed esclusivamente in presenza della relativa e preventiva autorizzazione scritta della Società e a condizione che tali prestazioni siano sostituite con prestazioni di analogo valore e tali da garantire alla Società, secondo insindacabile giudizio della medesima, un livello di visibilità corrispondente.

3.3 Lo Sponsorizzato assicurerà in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione della Società all'Iniziativa e all'attività prestata da parte della Società medesima, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo della Società sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine della Società.

3.4 Lo Sponsorizzato interpellerà sempre previamente la Società circa le modalità di promozione dell'immagine di quest'ultima e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. La Società potrà esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominata quale sponsor dell'Iniziativa. La Società potrà, inoltre, coordinare le iniziative di comunicazione che la riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in favore della Società come illustrato al precedente art. 3.2.

3.5 Lo Sponsorizzato, nello svolgimento della propria attività, garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima.

3.6 Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate attraverso l'impiego delle somme riconosciute dalla Società.



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 Lo Sponsorizzato dovrà inviare alla Società copia della documentazione (es.: foto, locandine, giustificativi) idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'Iniziativa e delle specifiche attività di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'Iniziativa, pena la risoluzione del presente Accordo.

3.8 Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore della Società che su di esso gravano in forza del presente Accordo, la Società potrà senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dalla medesima Società sostenute in relazione all'Iniziativa.

4.1. Impegni della Società

La Società si impegna a partecipare, quale sponsor dell'Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato l'importo di € 2.000,00 (duemila euro) sul c/c n. [REDACTED] intestato a COMUNE DI SEVESO [REDACTED]. Perfezionato il versamento di tale somma, dimostrato da idonea documentazione emessa da parte della Società, la medesima Società sarà libera da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuta pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

5. Uso dei segni distintivi

5.1 Ai fini di cui al precedente art. 3.2, la Società autorizza lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società unicamente in conformità a quanto previsto dal presente Accordo.

5.2 Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e, di conseguenza, qualunque danno all'immagine della Società.

5.3 In ogni caso e, fermo restando, quanto previsto al precedente art. 3, tutto il materiale di comunicazione prodotto in relazione all'Iniziativa e contenente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, dovrà essere inoltrato alla stessa prima della relativa stampa/pubblicazione, per verifica e approvazione da parte della Società circa il loro corretto utilizzo. Lo Sponsorizzato, inoltre, dovrà preventivamente chiedere e ottenere l'espressa approvazione scritta della Società anche in relazione alla dimensione e alle modalità di impiego del marchio della Società stessa.

5.4 Il diritto di sponsorizzare consente alla Società:

- | | |
|--------------|---|
| 5.4.1 | di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio della Società su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani e pubblicazioni di ogni genere; |
| 5.4.2 | di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni la Società in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa; |
| 5.4.3 | di progettare e realizzare, previo accordo scritto con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto all'Iniziativa; |
| 5.4.4 | di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione. |

5.5 Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società, eliminando gli stessi dai propri archivi, anche elettronici, e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta,



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, della Società e anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del predetto materiale entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso dalla Società.

- 5.6** Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società medesima e rifondere ogni danno diretto o indiretto alla stessa procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e qualsivoglia comunicazione dovranno sempre rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
- 5.7** Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche e commerciali concernenti la Società, di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
- 5.8** Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società si intendono assunte, date ed espresse verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

6 Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, che decorre dal 01.11.2026, resterà in vigore sino al 31.12.2026.

7. Fatturazione

- 7.1** A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore della Società, lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso la Società per l'importo indicato di € 2.000,00 (duemila euro). La fatturazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla fine dell'Iniziativa e, comunque, alla consegna dei relativi giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge, la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata da A2A e/o dalle Società del Gruppo A2A. Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto di quanto sopra indicato ed in ottemperanza alle indicazioni riportate all'indirizzo web <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a2a-be/a2a/FatturazioneElettronica.pdf>. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, a 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
- 7.2** Tutti gli importi economici indicati nel presente Accordo sono da intendersi oltre a IVA.
- 7.3** Tutte le fatture intestate ad A2A S.p.A. (o ad altra Società del Gruppo A2A) devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.

8. Mancato svolgimento dell'Iniziativa

- 8.1** In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa da parte dello Sponsorizzato per motivi tecnici e/o amministrativi, comunque non imputabili allo Sponsorizzato, o altre cause di forza maggiore (intendendosi come tali quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione dell'Accordo, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione delle Parti e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

dell'Accordo medesimo), fermo restando il diritto della Società al rimborso delle somme eventualmente già pagate, limitatamente e in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata, le Parti potranno concordare:

- a. ove compatibile con la natura dell'Iniziativa, il rinvio della stessa a una o più date successive, nel qual caso sarà cura e onere dello Sponsorizzato provvedere all'eventuale ristampa e distribuzione del materiale pubblicitario/informativo, nonché alla pubblicizzazione dell'Iniziativa nella/e nuova/e data/e pattuita/e, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse;
- b. la sospensione del presente Accordo, sino all'eventuale effettuazione dell'Iniziativa, mediante sottoscrizione a opera di entrambe le Parti di apposito accordo di sospensione contenente l'indicazione del periodo della sospensione medesima. Resta inteso che, qualora la sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore a 60 giorni, ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. In tal caso, la Società avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate, a eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato. Al contrario, in caso di effettuazione dell'Iniziativa al termine del periodo di sospensione, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse;
- c. la cancellazione definitiva dell'Iniziativa e la conseguente risoluzione consensuale del presente Accordo. In tal caso, la Società avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate, a eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.

Lo Sponsorizzato dovrà prontamente comunicare, per iscritto mediante PEC alla Società, l'insorgenza di cause che impediscano la regolare esecuzione dell'Iniziativa oggetto dell'Accordo.

8.2 Qualora l'Iniziativa non si realizzi per qualsivoglia causa imputabile allo Sponsorizzato, questi dovrà integralmente rifondere la Società di ogni onere da questa sostenuto in relazione al presente Accordo.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Ciascuna Parte può trattare – in qualità di autonomo titolare del trattamento – i dati personali dei legali rappresentanti, amministratori, procuratori, referenti aziendali dell'altra Parte, di cui può venire a conoscenza ai fini della stipulazione, gestione ed esecuzione del presente Accordo. A tal fine ciascuna Parte si impegna a trattare tali dati in piena conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in linea con l'Informativa Privacy dalla stessa predisposta (per la Società, vedere informativa allegata) e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per il corretto trattamento dei dati stessi.

9.2 Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo si rendesse necessario un trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello disciplinato nella presente clausola, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare e a definire per iscritto le condizioni e le modalità di esecuzione del nuovo trattamento.

10. Legge applicabile e Foro competente



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

10.2 Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

11. Clausola risolutiva

11.1 Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, per inadempimento dello Sponsorizzato che si protragga oltre il termine che sarà assegnato dalla Società per porre rimedio all'inadempimento stesso.

11.2 Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società potrà inoltre risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltreché negli altri casi specificatamente previsti da altre disposizioni del presente Accordo, nei seguenti casi:

- | | |
|---------------|---|
| 11.2.1 | le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società, ivi incluse quelle di cui alle premesse, si rivelino false o comunque non complete; |
| 11.2.2 | sopravvenga una delle cause ostative di legge, incluse quelle di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023; |
| 11.2.3 | lo Sponsorizzato violi le clausole di cui ai precedenti artt. 3.5, 3.6, 3.7; |
| 11.2.4 | si verifichino le condizioni di cui all'art. 12; |
| 11.2.5 | si verifichino le condizioni di cui all'art. 14.8; |

Nei suddetti casi, l'Accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società, inviata allo Sponsorizzato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

11.3 Nelle ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo rimane fermo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti per effetto dell'inadempimento dello Sponsorizzato.

11.4 La Società potrà recedere dal presente Accordo, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso né di indennizzo, con conseguente revoca dell'uso concesso dei marchi e segni distintivi della Società medesima e obbligo dello Sponsorizzato di eliminare qualunque esemplare dei marchi e/o altri segni distintivi della Società in suo possesso, al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- a. mutate esigenze economico-organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto del presente Accordo, tali da rendere non più utili e/o opportune per la Società le prestazioni contemplate nell'Accordo;
- b. decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata e ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione.

In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente paragrafo, lo Sponsorizzato avrà diritto unicamente agli importi relativi alle prestazioni di visibilità già rese alla data di comunicazione del recesso, nonché al rimborso degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

12. Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Ciascun Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "**Decreto 231/01**"), in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato lo Sponsorizzato dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;
- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza ed alla più stretta osservanza del Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Accordo potrà - ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali etc.) - essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

13. Sanzioni internazionali

13.1 Lo Sponsorizzato dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non trasferire gli importi corrispostigli ai sensi del presente Accordo a Soggetti Sanzionati. Lo Sponsorizzato si impegna inoltre a informare prontamente la Società di eventi o circostanze contrarie alle dichiarazioni e/o agli impegni di cui sopra.

13.2 A fini di quanto precede:

"Autorità Sanzionante" indica qualsiasi organo o agenzia governativo, legislativo, giudiziario o esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o degli Stati membri in cui la Società ha sede od opera, competente per l'adozione, l'amministrazione o l'esecuzione di Sanzioni, nonché il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, e il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito;

"Liste Sanzionatorie" indica qualsiasi elenco di soggetti destinatari di misure restrittive pubblicato da un'Autorità Sanzionante, ciascuno come modificato, integrato o sostituito di volta in volta dall'Autorità Sanzionante;

"Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica, finanziaria e commerciale, embargo, blocco o altra misura restrittiva del commercio o della disponibilità di beni e/o della libertà di movimento (viaggio) adottata, imposta o applicata da un'Autorità Sanzionante;



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

"Soggetto Sanzionato" indica qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che sia designato come sottoposto a Sanzioni nelle Liste Sanzionatorie ovvero che, in base ai criteri stabiliti dalle Sanzioni applicabili, sia di proprietà o sottoposto al controllo di, o agisca in rappresentanza di o per conto di altro soggetto figurante in tali Liste Sanzionatorie.

13.3 In caso di violazione delle dichiarazioni o degli impegni di cui sopra, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Società per fatto e colpa dello Sponsorizzato e quest'ultimo sarà tenuto a risarcire e tenere indenne la Società per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

14. Varie

14.1 Ogni modifica dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.

14.2 Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice civile.

14.3 Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la *disclosure* dovrà comunque essere preannunziata all'altra Parte affinché questa possa chiedere l'omissione di una o più informazioni.

14.4 Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente Accordo dovranno intervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata ed essere indirizzate ai seguenti recapiti:

lo Sponsorizzato:

COMUNE DI SEVESO

presso la sede in Seveso, Via Vittorio Veneto n. 3/5 – PEC: comune.seveso@pec.it / e-mail: protocollo@comune.seveso.mb.it

la Società:

Gelsia S.r.l. - referente Ufficio Marketing - [REDACTED]

14.5 Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato D.P.R. 131/86.

14.6 L'eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

14.7 La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.

14.8 Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo Sponsorizzato assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito "l.136/10").

14.9 Per quanto non previsto dal presente Accordo, valgono le Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione, **allegato n. 1** al presente Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che lo Sponsorizzato si impegna a conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente, mediante specifica sottoscrizione.

Allegati:

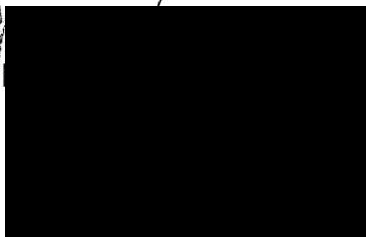
1. Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione;

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata e di restituircela debitamente sottoscritta in segno di accettazione.

Cordiali saluti

Comune di Seveso, nella persona del Dirigente delegato 

Seveso, 28 settembre 2026





CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

1. Chi tratta i dati personali?

Titolare del trattamento dei dati personali è A2A S.p.A. o società del Gruppo a cui è indirizzata la richiesta.

2. Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati?

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@a2a.it.

3. Perché vengono trattati i dati personali?

Finalità del trattamento	Base giuridica del trattamento
Per gestire il contratto di sponsorizzazione e adempiere ai relativi obblighi.	La conclusione, l'esecuzione di un contratto o la risposta a sue richieste precontrattuali.
Per espletare attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile).	
Per eseguire obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.	L'adempimento a un obbligo di legge.
Per svolgere indagini, precontrattuali e nel corso dei rapporti commerciali, controlli su liste pubbliche relative a misure e sanzioni economiche (es. OFAC) e prevenire le frodi.	Il legittimo interesse del Titolare a svolgere verifiche e prevenire le frodi.
Per rispondere a eventuali richieste provenienti dalle Autorità o dalla Magistratura.	L'adempimento a un obbligo di legge.

4. Quali dati personali sono trattati?

Possono essere trattate le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, ruolo professionale);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo e-mail);
- dati di pagamento (es. IBAN);
- dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità o su tesserini di riconoscimento);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

5. Come sono trattati i dati?

Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare in



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

6. A chi sono comunicati i dati personali?

I suoi dati personali possono essere messi a disposizione di:

- società di servizi informatici che agiranno quali Responsabili del Trattamento;
- istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti che agiranno quali titolari del trattamento;
- Autorità ed enti competenti in assolvimento di obblighi di legge che agiranno quali titolari del trattamento.

I dati dell'interessato non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati).

Inoltre, i suoi dati potranno essere messi a disposizione di A2A S.p.A., quale Società Capogruppo, nominata Responsabile del trattamento, ai fini dell'erogazione dei servizi infragruppo contrattualizzati.

7. I dati sono trasferiti in paesi terzi?

I dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Qualora si rendesse necessario in via eccezionale il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal Regolamento Privacy.

8. Per quanto tempo i dati sono conservati?

I dati saranno conservati dal Titolare per 10 anni dalla cessazione/ultimo adempimento legato al contratto o dal momento di interruzione della prescrizione.

In caso di contenzioso i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere estesi fino a 10 anni dalla definizione dello stesso.

9. Quali sono i diritti che può esercitare?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Diritto di opposizione. Qualora dovessero essere eseguiti trattamenti basati sul legittimo interesse del Titolare La informiamo sin d'ora che, in qualsiasi momento, Lei può opporsi a tale trattamento. In tal caso, il Titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti può inviare un messaggio alla casella di posta elettronica compliance.privacy@a2a.it o una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di presentare un reclamo all'Autorità Garante e/o di avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del Regolamento. Per maggiori informazioni: <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali>.

10. Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento

Tutti i dati personali conferiti dall'interessato ovvero legittimamente raccolti da altri soggetti sono necessari alle finalità sopra descritte.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati preclude la possibilità di concludere ed eseguire la Sponsorizzazione.